



# Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

=====

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

### N. 11 del 22.09.09

**OGGETTO:** Rimozione pini scuola elementare di Faibano e licustri via Somma. ESEGUIBILE.

L'anno duemilanove il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 14.00 nella sala delle adunanze della casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale, presieduta dal SINDACO ing. Antonio Sodano, si è riunita con i seguenti ASSESSORI:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
COPPOLA RAFFAELE - Vice Sindaco	X	
ESPOSITO ALAIA FRANCESCO	X	
ESPOSITO ROCCO	X	
MARIANI MICHELANGELO	X	
MAUTONE FELICE	X	
MOLARO SEBASTIANO	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dr. Antonio Rozza, con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

Il SINDACO, ing. Antonio Sodano, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta n.90/P.I. del 17.09.2009;

Vista, altresì, la comunicazione prot. 3953/SAT del 30.07.2009 del responsabile Assetto del territorio con la quale fa rilevare la necessità di rimuovere i Licustri a basso fusto a dimora lungo via somma su marciapiedi di limitata profondità e pertanto non sufficiente al superamento delle barriere architettoniche;

Dato atto che gli interventi di cui al presente atto non comportano impegni di spesa in quanto i predetti interventi saranno effettuati dal servizio verde pubblico comunale;

Visto il parere reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, inserito nella predetta proposta;

Con voti favorevoli 7 resi per alzata di mano;

**DELIBERA**

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Autorizzare il servizio verde pubblico alla rimozione sia dei pini, oggetto di contenzioso, nella scuola elementare di Faibano sia dei Licustri di via Somma , così come indicato dal responsabile Assetto del territorio;

Di incaricare, altresì, il servizio verde pubblico di ripiantumare nella scuola elementare di Faibano, altre essenze arboree nel rispetto delle distanze previste dal Consiglio Comunale;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

Ing. Antonio Sodano

**IL SEGRETARIO GENERALE**

dr. Antonio Rozza

---

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG. ,Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. \_\_\_\_\_ REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, \_\_\_\_\_

Il messo comunale

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.

dr. Antonio Del Giudice

---

**ESECUTIVITA'**

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenute esecutiva il \_\_\_\_\_

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.

Dr. Antonio Del Giudice



# Città di Marigliano

Provincia di Napoli

## RELAZIONE ISTRUTTORIA IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Premesso che il sig. Buonincontri Giuseppe, residente in Marigliano alla via San Francesco, con atto di citazione notificato, il 17.11.2006, ha convenuto in giudizio il Comune di Marigliano per violazione delle distanze legali dei pini messi a dimora nel giardino dell'edificio che ospita la scuola elementare di Faibano;

- Che il difensore dell'Ente eccepiva che, secondo il costante orientamento della Cassazione (cass. 1703/1976), i beni demaniali, in quanto tali, sono esenti dall'obbligo delle distanze legali e che gli alberi in questione non sono di recente piantamento;
- Che con la citata sentenza n. 1703/1976, nonostante la Cassazione riconosca l'esenzione dei beni demaniali dall'obbligo delle distanze stabilite dall'art. 882 C.C., non esonera il titolare del diritto di uso sul suolo demaniale dell'obbligo impostogli dall'art. 2051 C.C. di evitare che la proprietà confinante possa subire danno a seguito dell'espansione degli alberi piantati su suolo demaniale e non è, inoltre, esentato dalla relativa responsabilità per il solo fatto che il confinante non sia avvalso della facoltà riconosciuta dall'art. 896 C.C. di tagliare le parti dell'albero che si inoltrano nel fondo del confinante ;
- Che la difesa dell'Ente seppure eccepisce che gli alberi siano stati piantumati da oltre sedici anni non sembra avere certezze dell'usucapione ventennale;
- Che questo Ente al fine di applicare correttamente la normativa ed in particolare il richiamato art. 892, ultimo capoverso, che testualmente recita: "Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro" nonché per evitare ulteriori contenziosi dovrebbe effettuare o la capitozzatura o la potatura, in senso verticale dei rami sporgenti oltre il muro di confine;

Che non è possibile procedere alla capitozzatura delle suddette specie arboree al fine di riportarne l'altezza al pari del muro di confine per le seguenti motivazioni;

- a. per la la specie arborea di che trattasi la capitozzatura comprometterebbe lo stato fitosanitario in maniera grave e irreversibile;
  - b. trattasi di specie arborea ad alto fusto non adatta ad essere educata a siepe;
  - c. che la potatura di contenimento dei rami sporgenti oltre il muro di confine, con riduzione della lunghezza dei rami a filo con il muro comporterebbe uno squilibrio statico dell'albero; -
- che al fine di evitare ulteriori possibili contenziosi e il possibile verificarsi di danni a carico di queste Ente si rende necessario procedere alla rimozione dei pini messi a dimora nel giardino della scuola elementare di Faibano e lungo il confine con la proprietà del sig. Buonincontri Giuseppe;
  - Tanto premesso;

#### PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si riportano integralmente:

- a. autorizzare il servizio verde pubblico a procedere alla rimozione dei pini a dimora nel giardino della scuola elementare di Faibano lungo il muro di confine con la proprietà del sig. Buonincontri Giuseppe e che non rispettano le distanze legali previste dall'art. 892 del C.C. e del vigente Regolamento del Verde Pubblico Comunale;
- b. autorizzare, altresì, il servizio verde pubblico a rimuovere i Ligustri, a dimora lungo Via Somma secondo le indicazione del Responsabile del Settore Assetto del Territorio.

Il Responsabile Ufficio Personale  
(Dott.ssa Carmela Aliperti)